



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,  
della formazione e della ricerca DEFR

**Segreteria di Stato per la formazione,  
la ricerca e l'innovazione SEFRI**  
Cooperazione internazionale in materia di  
formazione e di qualifiche professionali

---

# **Legge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione**

Rapporto sui risultati della procedura di  
consultazione

svoltasi dal 13 febbraio al 24 maggio 2019

---

## Indice

<b>1</b>	<b>Situazione iniziale</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Pareri pervenuti</b> .....	<b>3</b>
2.1	Cantoni.....	3
2.2	Partiti politici .....	3
2.3	Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna.....	3
2.4	Associazioni mantello nazionali dell'economia .....	4
2.5	Altre organizzazioni interessate .....	4
2.6	Privati.....	4
<b>3</b>	<b>Valutazione generale</b> .....	<b>4</b>
3.1	Pareri dei Cantoni e della CDPE .....	4
3.2	Pareri dei partiti politici.....	6
3.3	Pareri delle associazioni mantello nazionali e delle associazioni dell'economia .....	7
3.4	Pareri delle organizzazioni del settore della formazione .....	9
<b>4</b>	<b>Pareri sui singoli articoli</b> .....	<b>11</b>
4.1	Titolo .....	11
4.2	Articolo 1 (Scopo della cooperazione internazionale) .....	11
4.3	Articolo 2 (Definizione e campo d'applicazione).....	12
4.4	Articolo 3 (Ambiti di promozione).....	13
4.5	Articolo 4 (Tipi di sussidi) .....	14
4.6	Articolo 5 (Condizioni per la concessione dei sussidi).....	16
4.7	Articolo 6 (Delega di compiti a un'agenzia nazionale).....	17
4.8	Articolo 8 (Trattati internazionali).....	18
4.9	Articolo 9 (Vigilanza).....	19
4.10	Articolo 13 (Modifica di altri atti normativi) .....	19

## **1 Situazione iniziale**

La procedura di consultazione sulla revisione totale della legge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione (LCMIF) è stata avviata dal Consiglio federale il 13 febbraio 2019 e si è conclusa il 24 maggio 2019.

Sono stati invitati a partecipare alla consultazione:

- tutti e 26 i Cantoni e la Conferenza dei Governi cantonali;
- tutti e 13 i partiti rappresentati nell'Assemblea federale;
- 3 associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna;
- 8 associazioni mantello nazionali dell'economia;
- 18 altre organizzazioni interessate.

L'avvio della consultazione è stata pubblicata nel Foglio federale il 19 febbraio 2019.

## **2 Pareri pervenuti**

Hanno presentato un parere entro il termine previsto:

24 Cantoni

6 partiti rappresentati nell'Assemblea federale

1 associazione mantello nazionale dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

4 associazioni mantello nazionali dell'economia

22 altre organizzazioni interessate, tra cui 6 associazioni dell'economia, 15 organizzazioni del settore della formazione e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE).

### **2.1 Cantoni**

Hanno presentato un parere i seguenti Cantoni:

Zurigo, Berna, Lucerna, Uri, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Zugo, Friburgo, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Ticino, Vaud, Neuchâtel, Ginevra e Giura.

### **2.2 Partiti politici**

Hanno presentato un parere i seguenti partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale:

Partito borghese-democratico PBD, Partito popolare democratico PPD, PLR. I liberali Radicali, Partito verde liberale svizzero PVL, Unione democratica di centro UDC e Partito socialista svizzero PS.

### **2.3 Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna**

Ha presentato un parere l'Unione delle città svizzere.

## 2.4 Associazioni mantello nazionali dell'economia

Hanno presentato un parere le seguenti associazioni mantello nazionali dell'economia:

economiesuisse – Federazione delle imprese svizzere, Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM), Unione sindacale svizzera (USS) e Società svizzera degli impiegati del commercio (SIC Svizzera).

## 2.5 Altre organizzazioni interessate

Hanno presentato un parere le seguenti organizzazioni interpellate:

actionuni il collegio intermedio accademico svizzero, FPS – Formazione professionale svizzera, Bildungskolition NGO, FH Schweiz – Associazione dei diplomati delle Scuole Universitarie Professionali, ODEC – Associazione svizzera dei dipl. SSS, FSAG – Federazione Svizzera delle Associazioni Giovanili, Conferenza svizzera delle scuole specializzate superiori (Conferenza SSS), Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), Consiglio svizzero della scienza (CSS), FSEA – Federazione svizzera per la formazione continua, swissfaculty – Conferenza dei docenti delle Scuole universitarie svizzere, swissuniversities, USU – Unione Svizzera degli e delle Universitari-e.

Hanno presentato un parere le seguenti organizzazioni non interpellate:

Centre Patronal (CP), Fédération des Entreprises Romandes (FER), hotelleriesuisse – la Società svizzera degli albergatori, Swiss Fintech Innovations, Swissmem, Unione svizzera degli installatori elettricisti (USIE), Berner Fachhochschule (BFH), Intermundo – Associazione mantello svizzera per la promozione dello scambio inter giovanile, Universitäre Medizin Schweiz.

## 2.6 Privati

Nessun privato ha presentato un parere.

## 3 Valutazione generale

Qui di seguito, per ragioni di contenuto, vengono raggruppati da un lato i pareri dei Cantoni e della CDPE e, dall'altro, quelli delle associazioni mantello nazionali e delle associazioni dell'economia. I pareri dei partiti e delle organizzazioni del settore della formazione vengono presentati separatamente.

### 3.1 Pareri dei Cantoni e della CDPE

Quasi tutti i Cantoni<sup>1</sup> e la CDPE hanno accolto in linea di massima favorevolmente l'avamprogetto di legge (revisione totale).

LU e SG aderiscono al parere di swissuniversities; SG sostiene inoltre il parere della CDPE.

Vari Cantoni e la CDPE ritengono che l'avamprogetto sia in linea con la Strategia svizzera per gli scambi e la mobilità della Confederazione e dei Cantoni<sup>2</sup> (UR, OW, NW, GL, ZG e AI). TI ritiene invece che il coordinamento tra la strategia succitata e le basi legali prefigurate dal

<sup>1</sup> ZH, BE, LU, UR, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, NE, GE e JU

<sup>2</sup> DEF, DFI e CDPE (2017): [https://www.sbf.admin.ch/dam/sbf/it/dokumente/2017/11/strategie-a-m.pdf.download.pdf/strategie-a-m\\_i.pdf](https://www.sbf.admin.ch/dam/sbf/it/dokumente/2017/11/strategie-a-m.pdf.download.pdf/strategie-a-m_i.pdf)

progetto vada perfezionato e rafforzato, in particolare in riferimento al ruolo dei Cantoni e alla mobilità sul suolo nazionale.

AR e GE accolgono con favore la volontà del Consiglio federale di rafforzare la cooperazione internazionale per mantenere la posizione di spicco a livello mondiale della Svizzera nel campo della formazione, della ricerca e dell'innovazione (settore ERI) e rafforzare la piazza intellettuale e industriale svizzera. Anche BL, GR e NE sottolineano l'importanza della cooperazione e della mobilità internazionali per la piazza economica svizzera e per l'eccellenza e la competitività del sistema formativo svizzero. La CDPE condivide quest'opinione e ricorda anche l'importanza degli scambi e della mobilità a livello sociale in quanto promuovono in modo significativo la comprensione tra culture e comunità linguistiche diverse e integrano la Svizzera nel contesto europeo e internazionale.

NE approva il fatto che l'avamprogetto riprenda il contesto formativo attuale e colmi le lacune contenutistiche e formali. SH ritiene positivo che la revisione totale permetta di armonizzare le pratiche attuali in materia e le prescrizioni legali.

Molti Cantoni apprezzano la maggiore flessibilità e il maggiore margine di manovra per la prassi di promozione della Confederazione, ottenuti tra l'altro sancendo allo stesso livello giuridico i principali strumenti di sostegno e creando una solida base legale (BE, LU, FR, BS, BL, SH, SG, TI, VD e GE). Vari Cantoni approvano pertanto il fatto di svincolare gli strumenti di promozione dalla partecipazione ai programmi di formazione dell'UE (ZH, UR, ZG, FR, SO, AR, TI e VD). SG approva le nuove possibilità di promozione al di fuori dello spazio UE. VD considera importante dal punto di vista strategico la cooperazione di determinate scuole universitarie con istituzioni extraeuropee e accoglie favorevolmente la possibilità di promuovere la mobilità sia nello spazio europeo che in quello extraeuropeo.

BE sottolinea l'importanza della revisione totale per l'equivalenza tra formazione accademica e professionale. Analogamente, VD accoglie con favore la valorizzazione più equa della formazione professionale e continua rispetto alla formazione accademica.

Vari Cantoni sottolineano l'importanza del rinnovo della partecipazione ai programmi di formazione europei e si dicono a favore di questa opzione (ZG, FR, SO, BS e BL). JU ritiene che la partecipazione a questi programmi debba essere una priorità e che vada menzionata in maniera più esplicita nella legge. ZG, FR e TG precisano che gli strumenti di promozione previsti dalla nuova legge non hanno la stessa importanza strategica e non sono equivalenti; ritengono i programmi di formazione dell'UE migliori dei programmi di promozione svizzeri. SG suggerisce di mettere maggiormente in rilievo nel rapporto esplicativo l'importanza strategica della partecipazione ai programmi internazionali esistenti e in particolare all'«Iniziativa delle università europee»<sup>3</sup>. Vari Cantoni sottolineano l'importanza di non anticipare con la revisione totale le decisioni politiche e strategiche a lungo termine e di non mettere a repentaglio con la nuova legge la partecipazione alla prossima generazione di programmi dell'UE (ZH, BE, LU, FR e SG). Dal canto suo, SH accoglie favorevolmente il fatto che l'orientamento strategico e le priorità della politica di promozione continuino a non essere definiti a livello di legge ma nel quadro dei messaggi di finanziamento corrispondenti e dell'ordinanza del Consiglio federale.

VD invita il Consiglio federale a impegnarsi allo stesso modo per la mobilità nazionale e per quella internazionale. FR deplora il fatto che la legge non comprenda anche la mobilità nazionale. TI sottolinea che il sostegno alla mobilità debba includere, come previsto dalla strategia per gli scambi e la mobilità, anche le iniziative che promuovono gli scambi e la mobilità sul suolo nazionale, ove pertinenti e coerenti. JU è dell'opinione che la mobilità interna andrebbe estesa; anche GE sostiene che andrebbero aumentate le possibilità di promuovere la mobilità nazionale, in particolare nella formazione professionale. Per quanto riguarda la promozione degli scambi e della mobilità, FR e JU osservano che andrebbe ripensata la ripartizione dei compiti tra la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e

---

<sup>3</sup> [https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative\\_it](https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_it)

l'innovazione, SEFRI (mobilità e scambi internazionali) e l'Ufficio federale della cultura, UFC (mobilità e scambi nazionali).

Vari Cantoni e la CDPE partono dal presupposto che la Confederazione metterà a disposizione mezzi sufficienti per gli scambi e la mobilità sia a livello nazionale che a livello internazionale (UR, OW, NW, ZG, AI). VD lo chiede esplicitamente e NE ritiene che manchi la volontà di mettere a disposizione più mezzi per la mobilità internazionale. OW, NW, AI e CDPE partono dal principio che la revisione di legge non implichi alcun cambiamento per quanto riguarda i crediti già stanziati secondo il diritto vigente e che sarà previsto un credito supplementare per la formazione professionale, dato che al momento non esiste un budget specifico in merito. LU ritiene che siano da mettere a disposizione mezzi sufficienti per gli scambi intercantionali durante la scuola dell'obbligo.

SH sostiene l'importanza di mantenere uno scambio con tutte le parti interessate nell'impostazione della politica di promozione. BS parte dal presupposto che saranno coinvolte le istituzioni della formazione corrispondenti per quanto riguarda le attività promosse. Per AR va garantito che sul piano esecutivo i Cantoni vengano coinvolti o sentiti tempestivamente. VD si aspetta che sia avviata una procedura di consultazione per la relativa ordinanza.

### **3.2 Pareri dei partiti politici**

PBD, PPD, PLR, PVL e PS sono favorevoli in linea di massima all'avamprogetto. L'UDC approva l'avamprogetto a grandi linee se ciò consente di promuovere programmi di scambio con Paesi leader al di fuori dell'UE e di ridurre l'associazione ai programmi dell'UE.

PBD, PPD e PLR evidenziano l'importanza della cooperazione e della mobilità internazionali per la politica svizzera in materia di formazione. PPD e PVL ne sottolineano inoltre l'importanza per il mantenimento della posizione di spicco a livello mondiale della Svizzera nel settore ERI e del suo posizionamento come piazza intellettuale e industriale competitiva a livello internazionale. Ritengono quindi giusto che la cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione siano garantite e sviluppate ulteriormente sul lungo periodo. Il PS sottolinea l'importanza della mobilità e degli scambi non solo per l'economia, ma anche dal punto di vista culturale e sul piano delle competenze individuali. Ritiene quindi essenziale che la Confederazione continui ad adoperarsi e a rafforzare il suo impegno in questo ambito. L'UDC è contro l'estensione della mobilità, che porta a un massiccio aumento dei costi, ma non respinge una riallocazione dei mezzi a favore dei programmi di scambio con Paesi leader al di fuori dell'UE.

L'aumentata flessibilità e autonomia e le più ampie opzioni di intervento per la politica di promozione della Confederazione vengono in generale accolte positivamente da PBD, PLR, PVL e PS. Il PVL accoglie inoltre favorevolmente la maggior coerenza degli strumenti e l'UDC il rafforzamento delle opzioni strategiche di intervento nell'ambito dei programmi di promozione. PBD, PLR, PVL e PS approvano il fatto che gli strumenti di promozione siano formalmente svincolati dalla partecipazione ai programmi di formazione dell'UE. L'iscrizione in maniera equivalente degli strumenti di promozione a livello di legge è accolta favorevolmente da PBD, PLR, PVL, UDC e PS. PBD, PPD, PLR e PVL concordano con la possibilità di portare avanti programmi e progetti svizzeri. L'UDC respinge la dipendenza delle istituzioni di formazione e di ricerca svizzere dall'UE e da singoli programmi e approva pertanto la creazione di condizioni quadro per proprie forme di cooperazione al di fuori dell'UE.

Il PBD osserva che il legame con il contesto europeo è da considerarsi più importante delle soluzioni svizzere. Ritiene che la politica della formazione svizzera dovrebbe continuare a essere focalizzata sull'Europa e ricorda che la presente revisione totale si è resa necessaria a seguito degli sviluppi politici interni.

Il PPD approva il fatto che non vengano anticipate le decisioni politiche sull'orientamento strategico, sul finanziamento della politica di promozione e su un'eventuale associazione ai programmi di formazione europei. Ritiene inoltre che i programmi di formazione dell'UE rimangano i programmi partner più importanti per la Svizzera e chiede che il Consiglio federale continui a mirare a un'associazione a partire dal 2021, per la quale dovrebbe negoziare un contributo finanziario proporzionato. Considerata la Brexit, il PPD ritiene importante trattare e discutere rapidamente il progetto.

Il PLR ritiene che la soluzione svizzera adottata finora si sia dimostrata valida come soluzione provvisoria. Rimanda alla mozione 17.3630<sup>4</sup>, che incarica il Consiglio federale di intavolare il più rapidamente possibile negoziati con l'UE affinché la Svizzera sia di nuovo completamente associata ai programmi dell'UE, ma specifica che l'associazione non deve avvenire a tutti i costi. Inoltre, la legge non prevede disposizioni transitorie per il caso in cui, al posto di un'associazione, la Svizzera attuasse programmi propri.

Per il PVL a essere in primo piano è l'obiettivo di garantire la mobilità internazionale, non gli strumenti. Invita quindi il Consiglio federale ad assicurare la mobilità in Europa mediante una partecipazione ai programmi di formazione europei o mediante altri strumenti adeguati.

Vista la Brexit, l'UDC mette in questione l'utilità degli scambi con sedi nell'UE. Ritiene che sia possibile promuovere in maniera più conveniente ed efficiente la mobilità degli studenti al di fuori dei programmi di formazione dell'UE.

Il PS ritiene che la piena associazione ai programmi dell'UE continui a essere fondamentale per la Svizzera come polo della formazione e della ricerca. Chiede per il periodo 2021–2027 la completa associazione ai programmi Erasmus e Orizzonte Europa, che offrono di più rispetto a una soluzione svizzera. La presente revisione di legge non deve mettere a rischio questa futura associazione. La mobilità nazionale, europea e internazionale sono complementari e non devono entrare in concorrenza. Per tutti e tre i tipi di mobilità devono essere messi a disposizione mezzi sufficienti.

### **3.3 Pareri delle associazioni mantello nazionali e delle associazioni dell'economia**

Tutte le associazioni che hanno presentato un parere approvano sostanzialmente il presente avamprogetto<sup>5</sup>. L'Unione delle città svizzere rinuncia a presentare un parere dettagliato.

L'USS sottolinea l'importanza della cooperazione e della mobilità internazionali in materia di formazione per la piazza svizzera. Per CP cooperazione e mobilità sono necessarie per un sistema formativo che tenga conto delle esigenze dell'economia e del mercato del lavoro. L'USAM approva il fatto di promuovere la mobilità dei giovani sia a livello internazionale che nazionale. La FER accoglie con favore la volontà del Consiglio federale di rafforzare la cooperazione internazionale in ambito formativo e SIC Svizzera ritiene che sia un compito importante della Confederazione creare condizioni quadro adeguate per la cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione. Swiss Fintech Innovations sottolinea l'importanza di partecipare ai programmi di formazione internazionali e di attuare programmi propri ai fini del posizionamento a livello internazionale e della competitività della Svizzera soprattutto a fronte della digitalizzazione. L'USAM e la FER ritengono che la presente revisione totale sia in generale necessaria e giusta visto il mutamento del contesto geopolitico e delle condizioni quadro della politica in ambito formativo.

La FER ritiene inoltre importante la revisione totale per sostenere la formazione professionale a livello internazionale. hotelleriesuisse afferma che in generale c'è un certo

<sup>4</sup> CSEC-S, mozione 17.3630 «Associazione completa a Erasmus plus dal 2021» (<https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaefte?AffairId=20173630>)

<sup>5</sup> economiesuisse, CP, FER, hotelleriesuisse, SIC Svizzera, Unione delle città svizzere, USS, USAM, Swiss Fintech Innovations, swissmem e USIE

ritardo per quanto riguarda la mobilità nella formazione professionale e chiede in che modo i vari ambiti della formazione possano avere nella pratica lo stesso accesso alle possibilità di promozione. L'USIE approva il fatto che le misure previste non tengano conto soltanto del percorso accademico ma anche di quello professionale. L'USS ritiene che la mobilità internazionale nella formazione professionale vada promossa maggiormente con i mezzi corrispondenti. SIC Svizzera auspica una maggiore promozione dei programmi di mobilità in particolare nella formazione professionale di base e ricorda le difficoltà esistenti nell'ambito della formazione professionale superiore e della formazione continua. Propone quindi di avviare programmi federali anche in questo ambito. Analogamente, l'USAM sostiene che la promozione della mobilità debba valere anche per la formazione professionale duale e in particolare per la formazione professionale superiore.

La FER considera la proposta nel complesso adeguata per creare un quadro giuridico aggiornato mantenendo le misure di promozione esistenti. Accoglie con favore il fatto che la proposta definisca in maniera chiara il quadro e le consuete deleghe di competenze al Consiglio federale per quanto riguarda l'attuazione e il controllo. Varie associazioni ritengono importante che non vengano create nuove misure di sostegno (economiesuisse, FER e swissmem). USIE e Swiss Fintech Innovations accolgono con favore il fatto che siano colmate delle lacune sul piano del contenuto e formali. Swiss Fintech Innovations ritiene giusti gli interventi sulla terminologia e la FER accoglie esplicitamente la nuova terminologia.

La maggiore flessibilità e autonomia, le opzioni di intervento più ampie e la maggiore coerenza della politica di promozione vengono in generale accolte (USS, SIC Svizzera, FER, hotelleriesuisse, swissmem, USIE e Swiss Fintech Innovations). La FER considera particolarmente importante la maggiore flessibilità per mantenere la competitività a livello internazionale della piazza scientifica ed economica svizzera. Il fatto che gli strumenti di promozione siano formalmente svincolati dalla partecipazione ai programmi di formazione dell'UE viene quindi accolto positivamente da vari interpellati (economiesuisse, USAM, USS, SIC Svizzera, CP, FER, swissmem, USIE e Swiss Fintech Innovations). Viene accolta con favore anche la proposta di iscrivere in maniera equivalente a livello di legge i programmi di promozione svizzeri (economiesuisse, USAM, CP, FER e Swiss Fintech Innovation). Varie associazioni sono esplicitamente favorevoli alla possibilità di avviare programmi svizzeri (CP, hotelleriesuisse e Swiss Fintech Innovations). Hotelleriesuisse approva inoltre l'idea globale di cooperazione internazionale in materia di formazione.

Per l'USS è fondamentale che la Svizzera partecipi in futuro completamente ai programmi di formazione europei. CP ritiene necessaria la partecipazione a questi programmi per garantire la competitività delle istituzioni formative e le possibilità di sviluppo per i singoli. Dal suo punto di vista la parificazione giuridica degli strumenti di promozione non implica che il Consiglio federale non debba più adoperarsi a favore della partecipazione ai programmi dell'UE. Per economiesuisse e swissmem la Svizzera dovrebbe partecipare ai programmi europei e internazionali se ciò è possibile, ragionevole e sostenibile economicamente. Nel caso di programmi di promozione propri della Svizzera, l'USS ritiene importante che siano messi in primo piano i partenariati con i Paesi europei e se possibile dell'UE. A sua volta hotelleriesuisse osserva che lo spazio europeo è particolarmente importante e quindi l'autonomia e la flessibilità della Svizzera sono limitate dalla necessità di mantenere delle cooperazioni. Ritiene inoltre che l'associazione ai programmi di formazione dell'UE e l'attuazione di programmi svizzeri non siano interscambiabili. Questi approcci non devono escludersi reciprocamente, ma integrarsi. La FER apprezza il fatto che la decisione sul futuro orientamento strategico della politica di promozione non sia anticipata nella legge; analogamente, economiesuisse e swissmem ritengono importante che le decisioni strategiche e finanziarie siano prese dall'Assemblea federale.

### 3.4 Pareri delle organizzazioni del settore della formazione

actionuni, BFH, Bildungskolition NGO, FH Schweiz, Intermundo, ODEC, FSAG, FSEA, swissfaculty, swissuniversities, CSS e USU approvano in linea di massima l'avamprogetto. FPS, Conferenza SSS e Universitäre Medizin Schweiz concordano completamente. La BFH si associa inoltre a grandi linee al parere di swissuniversities.

actionuni ritiene che il tema della cooperazione e della mobilità internazionali sia centrale per la formazione accademica e professionale. Per swissuniversities la revisione totale contribuisce, grazie alla maggiore flessibilità degli strumenti di promozione e al maggiore margine di manovra nell'impostazione della politica di promozione, a mantenere la posizione di spicco della Svizzera nel settore ERI e a posizionare il nostro Paese come piazza intellettuale e industriale riconosciuta e competitiva a livello internazionale. Bildungskolition NGO, Intermundo, FSAG e USU ritengono utili la mobilità e i programmi di scambio giovanili sia per i singoli che per la società svizzera, in particolare perché conferiscono maggiore attrattiva al settore ERI e alle competenze civili. Queste quattro organizzazioni ritengono inoltre importante che la Svizzera si posizioni a livello internazionale con le sue soluzioni specifiche (partecipazione politica, democrazia diretta, forte panorama associativo). Bildungskolition NGO sottolinea inoltre l'importanza della mobilità per lo sviluppo sostenibile in quanto rafforza le competenze personali e interculturali, mentre Intermundo mette in rilievo il carattere reciproco degli scambi che hanno effetti positivi anche per i giovani all'estero e per altri destinatari in Svizzera.

Il CSS ricorda che la legge va sottoposta a revisione totale per rispondere ai requisiti formali. actionuni accoglie con favore la formalizzazione della politica di promozione della Confederazione a livello di legge. Bildungskolition NGO, FSAG e USU approvano il fatto che siano colmate delle lacune legislative che altrimenti potrebbero mettere a rischio l'attuale soluzione svizzera. FH Schweiz accoglie con favore la maggiore certezza per quanto riguarda la pianificazione; swissuniversities ritiene adeguata e rilevante la nuova dicitura «cooperazione e mobilità internazionali in materia di formazione», ma deplora il fatto che nel testo di legge il termine «europeo» debba essere sostituito da «internazionale» e chiede che sia reintrodotta nella legge l'importanza dello spazio formativo europeo. Intermundo è dell'opinione che la legge sia ora più chiara grazie alla terminologia riveduta.

swissuniversities e Intermundo accolgono con favore la maggiore flessibilità, il maggiore margine di manovra e la maggiore coerenza della politica di promozione della Confederazione, mentre da parte sua actionuni approva l'idea di una maggiore autonomia della Confederazione per lo svolgimento di programmi di promozione propri. Il fatto di svincolare gli strumenti di promozione dalla partecipazione ai programmi di formazione dell'UE è accolta favorevolmente da più parti (FH Schweiz, swissuniversities, CSS) e di conseguenza lo è anche la proposta di iscrivere in maniera equivalente nella legge gli strumenti di promozione (FH Schweiz, FSEA, swissuniversities). actionuni e swissuniversities si esprimono in maniera positiva in merito all'apertura alle realtà formative extraeuropee e alla possibilità di finanziare la mobilità extraeuropea. swissuniversities rileva la necessità di adeguare il quadro legale ai cambiamenti geopolitici in modo tale che la mobilità con il Regno Unito sia possibile anche dopo la Brexit; actionuni suggerisce invece di approfondire le tematiche relative alla mobilità e alla cooperazione nell'ambito della formazione di livello terziario. L'ODEC accoglie con favore il fatto che la legge comprenda quasi tutto il sistema formativo. FPS chiede che l'attuazione della legge sostenga in maniera ampia le molteplici possibilità di cooperazione internazionale, ossia senza interpretazioni restrittive. FH Schweiz ritiene importante che i programmi di promozione siano accessibili e comprensibili.

Le organizzazioni del settore della formazione che hanno presentato un parere sono in gran parte a favore di una nuova associazione della Svizzera ai programmi di formazione dell'UE:

actionuni sottolinea la necessità che la Confederazione non si distanzi troppo dai programmi di formazione dell'UE, in quanto la partecipazione a questi programmi continua a essere di

fondamentale importanza per la formazione e la ricerca. Spera pertanto che continuino ad avere un ruolo centrale e strategico nella cooperazione e nella mobilità internazionali. BFH osserva che l'interesse delle scuole universitarie verso i progetti extraeuropei non significa che preferiscano questo strumento ai programmi di formazione dell'UE. Bisogna mirare a un'associazione completa e deve essere nuovamente possibile collaborare in modo paritetico all'impostazione e allo sviluppo dello spazio europeo della formazione e della ricerca. Anche per Bildungskolalition NGO, Intermundo, FSAG e USU la Svizzera deve urgentemente investire in una piena associazione al programma Erasmus e non perseguire soluzioni speciali rischiose e più limitate, e rimandano alla mozione 17.3630. Secondo Bildungskolalition NGO ciò è anche in linea con l'obiettivo 4 dell'Agenda 2030<sup>6</sup>. Anche secondo FH Schweiz bisogna continuare ad adoperarsi per associarsi ai programmi dell'UE. A sua volta il CSS ritiene centrale la partecipazione alla politica della formazione dell'UE; gli altri strumenti di promozione previsti dalla legge non vanno considerati in nessun caso come alternative ai programmi di formazione europei. Va evitata l'equiparazione sulla semplice base dei costi effettivi. Il CSS ricorda anche i rischi connessi con la rinuncia a determinati elementi dei programmi europei per il posizionamento strategico della Svizzera e mette in guardia contro la gerarchizzazione della mobilità nel settore della formazione, della ricerca e dell'innovazione. Nel rapporto esplicativo non si fa inoltre riferimento alla mozione 17.3630. Universitäre Medizin Schweiz considera centrale una soluzione politica che assicuri alle università svizzere la partecipazione paritetica ai programmi dell'UE.

Bildungskolalition NGO, Intermundo, FSAG e USU ritengono che l'avamprogetto di fatto anticipi le decisioni future sulla politica di promozione creando la possibilità duratura di attuare una soluzione svizzera. Varie organizzazioni insistono sul fatto che la partecipazione alla prossima generazione di programmi dell'UE non venga messa a rischio dalla legge e che non vengano ostacolati i negoziati riguardanti l'associazione (Bildungskolalition NGO, Intermundo, FSAG, swissuniversities, CSS, USU). La legge non deve contenere disposizioni o punti in contrasto con gli obiettivi e la struttura dei programmi di formazione dell'UE e che potrebbero mettere a rischio la cooperazione (Bildungskolalition NGO, Intermundo, FSAG e USU). Il CSS ritiene che l'avamprogetto non concretizzi la strategia sugli scambi e la mobilità, la cui attuazione richiederebbe necessariamente la piena associazione.

swissuniversities osserva che l'attuale soluzione svizzera è soltanto una risposta parziale alle sfide attuali. Analogamente, Bildungskolalition NGO, Intermundo, FSAG e USU considerano l'attuale soluzione speciale rischiosa e sfavorevole per i partenariati pluriennali, per il settore esterno alle scuole universitarie e per i progetti di cooperazione. Un'alternativa svizzera in caso di non associazione ai programmi di formazione dell'UE dovrebbe essere almeno di pari qualità (FH Schweiz) e disporre di maggiori mezzi per avere un margine di manovra finanziario e programmatico tale da ridurre i danni e tenere il passo con l'aumento dei budget dell'UE (Bildungskolalition NGO, Intermundo, FSAG e USU).

swissuniversities ritiene che la mobilità nazionale, europea e internazionale siano complementari e non debbano farsi concorrenza; devono inoltre essere messi a disposizione mezzi sufficienti per tutti i tipi di mobilità. Gli aspetti non disciplinati nella revisione totale sul finanziamento, le future soluzioni e la gestione operativa della mobilità vanno inoltre chiariti rapidamente per evitare periodi di incertezza. Il CSS si augura che l'ordinanza relativa alla legge sia sottoposta a una procedura di consultazione perché in essa saranno definiti molti criteri, termini e processi riguardanti gli articoli 4, 5 e 6.

---

<sup>6</sup> Obiettivo 4 dell'Agenda 2030 dell'ONU per uno sviluppo sostenibile: «garantire un'istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti» (<https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home.html>)

## 4 Pareri sui singoli articoli

### 4.1 Titolo

SIC Svizzera approva esplicitamente la modifica del titolo.

Bildungscoalition NGO e FSAG non sono d'accordo con l'eliminazione del termine «gioventù» dal titolo. A loro avviso sussiste il rischio che a causa di un'accezione troppo ristretta del concetto di formazione, i mezzi di promozione vengano assegnati a discapito delle attività giovanili extrascolastiche. Bildungscoalition NGO chiede pertanto che siano esaminate le ripercussioni dell'abolizione di questo termine e venga considerata la possibilità di menzionarlo esplicitamente e in maniera coerente nell'intera legge.

La FSAG propone concretamente la seguente modifica al titolo:

*«Bundesgesetz über die internationale Zusammenarbeit und Mobilität ~~in~~ im Bereich der Bildung und der Jugend»*

Bildungscoalition NGO e FSAG invitano inoltre a verificare se il fatto di eliminare il termine «formazione professionale» nel titolo non equivalga a trascurare questa priorità.

Anche TI propone di modificare il titolo e quindi il campo di applicazione della legge:

*«Legge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionale e nazionale in materia di formazione».*

### 4.2 Articolo 1 (Scopo della cooperazione internazionale)

Il CSS deplora il fatto che nell'articolo 1 la mobilità non venga elencata come scopo a sé ma solo come una forma di cooperazione internazionale. Vi è il rischio che la mobilità, importante per lo sviluppo individuale, venga limitata a favore di altri strumenti.

TI propone di riformulare l'articolo 1 nel modo seguente:

*«Scopo della cooperazione internazionale e nazionale»*

*«La cooperazione internazionale e nazionale in materia di formazione ha lo scopo di [...]»*

La FSAG propone le seguenti riformulazioni dell'articolo 1:

*«Die internationale Zusammenarbeit ~~in~~ im Bereich der Bildung und der Jugend soll dazu beitragen, dass:*

*[...]*

*b. die Institutionen und Organisationen im Bildungs- und Jugendbereich in ihren Aktivitäten weiterentwickelt und stärker vernetzt werden; [...]*»

La FSEA ritiene che lo scopo della cooperazione internazionale in materia di formazione secondo l'articolo 1 sia rivolto esclusivamente «verso l'interno» e sia quindi troppo ristretto. La cooperazione internazionale in materia di formazione deve sostenere anche lo sviluppo di sistemi formativi all'estero. Chiede pertanto la seguente integrazione:

*« Die internationale Zusammenarbeit in der Bildung soll dazu beitragen, dass:*

*[...]*

*d. sich durch die Vermittlung von Schweizer Wissen und Erfahrungen Bildungssysteme im Ausland weiterentwickeln.»*

#### Lettera a

L' USIE propone di riformulare la lettera a come segue:

*«a. die Kompetenzen von ~~Einzelpersonen~~ Personen in Ausbildung gestärkt und erweitert werden;»*

## Lettera b

Intermundo osserva che «le istituzioni e le organizzazioni del settore della formazione» di cui alla lettera b devono comprendere anche ONP e ONG.

## Lettera c

Il CSS non ritiene opportuno l'utilizzo del termine «competitività» nella lettera c e propone di utilizzare «attrattiva».

Per l'USAM la lettera c va integrata in modo tale che la cooperazione internazionale dia più visibilità in particolare al sistema della formazione professionale duale e alla formazione professionale superiore.

Anche per hotelleriesuisse lo scopo della cooperazione internazionale in materia di formazione consiste nel dare più visibilità e valorizzare le offerte formative svizzere all'estero. Propone quindi di completare la lettera c nel modo seguente:

«c. *der Bildungsraum Schweiz in seiner Qualität, **Präsenz und Wettbewerbsfähigkeit gestärkt und weiterentwickelt wird.***»

### **4.3 Articolo 2 (Definizione e campo d'applicazione)**

TI propone di integrare l'articolo 2 nel modo seguente, per mettere in chiaro che può essere sostenuta anche la mobilità dei neo-diplomati della formazione professionale nel quadro di stage in azienda:

«[...] *mobilità internazionale e nazionale a fini di formazione presso istituzioni educative, imprese, associazioni senza fini di lucro, associazioni giovanili [...]*»

#### Capoverso 1

VD ritiene che l'espressione «cooperazione internazionale» non sia definita in maniera sufficientemente chiara e vada precisata.

Da parte sua, swissuniversities ritiene necessaria una definizione del concetto di «mobilità internazionale per l'apprendimento»; swissuniversities e ZH chiedono una definizione e interpretazione ampia del concetto.

La FSAG propone di riformulare il capoverso 1 nel modo seguente:

«1 *Die internationale Zusammenarbeit **in im Bereich** der Bildung **und der Jugend** im Sinne dieses Gesetzes umfasst die internationale Lernmobilität und die internationalen Kooperationen zwischen Institutionen und Organisationen im **Bildungs- und Jugendbereich.***»

#### Capoverso 2

Vari attori accolgono con favore l'ampia definizione di formazione e il campo d'applicazione che comprende i vari ambiti formativi (USS, SIC Svizzera, hotelleriesuisse, Swiss Fintech Innovations e CSS). SIC Svizzera e NE accolgono con favore in particolare il fatto che il campo d'applicazione comprenda sia la formazione formale che quella non formale e le attività giovanili.

La FSEA accoglie favorevolmente la menzione esplicita della formazione continua. Swiss Fintech Innovations si chiede invece come sia da intendere la «formazione continua» e auspica una definizione ampia che comprenda tutti i tipi di formazione continua.

Intermundo chiede che le attività giovanili extrascolastiche comprendano tutte le forme di attività extrascolastiche e quindi anche l'ambito della prima infanzia e dei giovani +24.

Il PS ritiene che il campo d'applicazione della legge sia già ampio, ma andrebbe esteso all'educazione della prima infanzia.

L'ODEC ritiene che nel capoverso 2 vengano mescolati tipi di istituzioni e di formazioni e propone di modificare il capoverso come segue:

«2 Dieses Gesetz gilt für *Anbieter von obligatorischer Schulbildung, beruflicher Grundbildung, Allgemeinbildung auf Sekundarstufe II, höherer Berufsbildung, Hochschulbildung, Weiterbildung und ausserschulischer Jugendarbeit.*»

#### 4.4 Articolo 3 (Ambiti di promozione)

L'USS concorda con la citazione degli ambiti di promozione a tre livelli; anche la FER osserva che gli ambiti principali della promozione vengono definiti in maniera chiara, mentre swissuniversities approva il campo d'applicazione proposto e le attività promosse secondo gli articoli 2 e 3.

Secondo l'USIE la legge dovrebbe mirare anche esplicitamente al riconoscimento all'estero dei cicli di studio riconosciuti a livello federale e propone di integrare l'articolo 3 in questo modo:

«c. *Aktivitäten die zur grösseren Anerkennung von nationalen und internationalen Bildungsabschlüssen im In- und Ausland beitragen;*

«d. *Unterstützung von Strukturen und Prozessen sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene mit dem Ziel, die Aktivitäten gemäss den Buchstaben a, ~~und b~~ und c zu erleichtern und zu fördern.*»

##### Lettera a

Il CSS ritiene che la dicitura «persone in formazione» attualmente non comprenda le persone che stanno seguendo una formazione continua e che il commento alla legge non fornisca indicazioni in merito.

SG auspica che anche il personale amministrativo delle scuole universitarie possa beneficiare dei programmi di scambio.

swissfaculty fa notare che l'avamprogetto cita soltanto gli insegnanti della scuola dell'obbligo e del livello post-obbligatorio e propone la seguente integrazione alla lettera a:

«a. [...] *Dozierende an Schweizer Hochschulen und das Hochschulpersonal* [...]»

TI propone di riformulare la lettera a per fare in modo che non sia esclusa la mobilità dei giovani neo-diplomati della formazione professionale:

«a. *la mobilità internazionale delle persone in formazione (durante la formazione o al momento della loro transizione verso il mondo del lavoro) [...]*»

##### Lettera b

GR osserva che l'ambito di promozione delle attività di cooperazione istituzionali corrisponde agli interessi delle istituzioni cantonali nel campo della formazione. Bildungskolalition NGO, FSAG e USU approvano il fatto che tali attività siano menzionate nella legge. Ricordano che le disposizioni dell'ordinanza relative ai progetti di cooperazione andrebbero concepite in modo che possano essere computate altre categorie di costi e che gli incontri sui progetti possano avvenire al di fuori della Svizzera. Bisogna inoltre consentire anche alle istituzioni e alle organizzazioni minori di partecipare ai progetti di cooperazione (Bildungskolalition NGO e FSAG).

Il PS ritiene che vi sia il rischio di un'interpretazione troppo restrittiva delle nozioni di «istituzioni» e «organizzazioni». Deve essere possibile anche la cooperazione con associazioni e comunità di interessi (studenti, corpi docenti, attività giovanili extrascolastiche, educazione della prima infanzia). Chiede dunque che la disposizione sia riformulata di

conseguenza. Intermundo condivide questi timori e ritiene importante che siano considerate anche le organizzazioni del settore extrascolastico.

La FSAG propone di riformulare la lettera b nel modo seguente:

«b. internationale Kooperationsaktivitäten von Institutionen und Organisationen im Bildungs- und Jugendbereich mit dem Ziel, ~~die Bildungsangebote Angebote~~ zu entwickeln, die Vernetzung und den Erfahrungsaustausch zu unterstützen, einen qualifizierten und wettbewerbsfähigen Nachwuchs zu fördern sowie die Anerkennung und die Attraktivität ~~der Schweiz des Schweizer Bildungssystems~~ über die Landesgrenzen hinaus zu steigern;»

#### Lettera c

Secondo il CSS la disposizione della lettera c è poco chiara e va precisata. TI propone di riformulare la lettera c per chiarire che cosa si intenda per sostegno a strutture e processi; ritiene importante assicurare la promozione e il sostegno alle strutture cantonali di coordinamento e incoraggiamento alla mobilità, al fine di metterle in rete tra loro, al di là delle funzioni attribuite all'agenzia nazionale.

### **4.5 Articolo 4 (Tipi di sussidi)**

Il PS approva le misure contenute nell'articolo 4. VD concorda con l'ampiezza delle misure sostenute ma, ricordando le spese già alte sostenute dalle imprese nel campo della formazione, solleva la questione del reperimento dei fondi federali. La FSEA approva le basi legali per i programmi federali, i progetti e le attività che non si basano su un'associazione ai programmi di formazione dell'UE (secondo il cpv. 1 lett. b e c). SG osserva che nel rapporto esplicativo mancano dettagli sui progetti finora promossi e sulle borse individuali e non viene affrontata la questione relativa al raggiungimento dell'obiettivo della promozione.

#### Capoverso 1, lettere a e b

FPS sottolinea la rilevanza della lettera b per la promozione della cooperazione internazionale delle associazioni nella formazione professionale.

Numerosi Cantoni e la CDPE sono contrari alla restrizione di cui alla lettera b o hanno delle riserve in merito («[...] solche Beiträge sind nur möglich, sofern die Schweiz nicht an ein internationales Programm im gleichen Tätigkeitsbereich assoziiert ist;»):

Alcuni Cantoni e la CDPE comprendono l'intento di evitare doppiioni con questa disposizione, ma ritengono che non vada interpretata in maniera troppo restrittiva dal punto di vista finanziario e che la Confederazione, oltre ad associarsi ai programmi internazionali, debba poter avviare programmi propri. Non sosterebbero quindi un'applicazione restrittiva della disposizione (OW, NW, GL, ZG, SH, AI).

Altri Cantoni sono invece del tutto contrari alla disposizione, che non ritengono adeguata o che considerano perfino controproducente e che limita eccessivamente il margine di manovra strategico. Anche loro ritengono che la Confederazione, oltre ad associarsi ai programmi internazionali, debba poter avviare programmi propri che hanno un effetto complementare, rafforzano determinati aspetti o consentono ulteriori cooperazioni (VD, NE, ZH, FR, TI, JU). Alcuni di essi chiedono pertanto esplicitamente di eliminare questa limitazione (FR, TI, JU).

LU osserva in generale che la promozione della mobilità universitaria non deve essere limitata ai programmi dell'UE. Chiede che i programmi nazionali, europei e internazionali siano considerati complementari e che per tutti questi programmi siano messi a disposizione mezzi sufficienti. Secondo TI la mobilità dovrebbe essere promossa al di fuori della dimensione europea anche a livello internazionale e nazionale. JU chiede inoltre che sia possibile la partecipazione parallela a vari programmi internazionali.

La restrizione di cui alla lettera b viene messa in questione anche da USAM, PS e USU che la ritengono in contrasto con l'obiettivo di svincolare gli strumenti di promozione dall'associazione ai programmi dell'UE. Deve essere possibile attuare programmi paralleli e che si integrino a vicenda. Anche PS e USU chiedono che sia eliminata questa disposizione.

Secondo swissuniversities e CSS la restrizione sopra citata potrebbe rivelarsi problematica nel caso di un'associazione soltanto parziale della Svizzera ai programmi di formazione dell'UE o impedire tale associazione, dato che non è possibile finanziare parallelamente le misure complementari nazionali. Anche loro propongono quindi di eliminare questa formulazione. swissuniversities e Intermundo propongono che nella legge, all'articolo 4 capoverso 1 lettera b, sia iscritta esplicitamente l'opzione di un'associazione parziale.

#### Capoverso 1 lettera c

La FSAG propone di riformulare la lettera c come segue:

«c. *Beiträge für Projekte und Aktivitäten der internationalen Zusammenarbeit, die die Programme gemäss Buchstaben a und b ergänzen und für den Bund von bildungs- oder jugendpolitischer Bedeutung sind;»*

#### Capoverso 1 lettere d ed e

La possibilità di assegnare ora borse di studio individuali anche per seguire formazioni d'eccellenza al di fuori dello spazio europeo viene accolta positivamente da vari partecipanti alla consultazione (SG, TG e VD, PBD, UDC, USS, Swiss Fintech Innovations, swissuniversities).

I Cantoni ZH, LU e FR nonché swissuniversities fanno notare che nella legge non vengono precisati i criteri per la scelta delle istituzioni. Propongono di coinvolgere le istituzioni svizzere (universitarie) o swissuniversities nella definizione delle istituzioni a livello di ordinanza per garantire la coerenza e la rilevanza di tali istituzioni. BE ritiene che i criteri per determinare l'eccellenza delle istituzioni debbano essere menzionati almeno nella rispettiva ordinanza e che siano da verificare le materie su cui si incentrano le istituzioni. Il CSS fa notare che la lettera d lascia in sospeso molte domande e che i criteri di assegnazione, al di là di quanto contenuto nell'articolo 5 capoverso 2, andrebbero iscritti nella legge, così come la competenza di assegnare borse di studio.

Bildungscoalition NGO, FSAG e USU ritengono che le disposizioni contenute nelle lettere d ed e mirino a rafforzare una promozione di tipo elitario, cosa che ritengono incomprensibile, e che ciò metta in pericolo le pari opportunità nella formazione e il reinserimento nei meccanismi di promozione europei. Propongono quindi di eliminare le lettere b ed e, osservando che l'invio di borsisti a singole istituzioni può avvenire anche in virtù della lettera c e di conseguenza non necessita di una base legale a parte.

L'USIE mette in questione il fatto che nella stessa legge siano trattate borse individuali e progetti e misure di cooperazione e chiede a sua volta di stralciare la lettera d.

#### Capoverso 1 lettera f

La FSAG propone di riformulare la lettera f nel modo seguente:

«f. *Beiträge zur Finanzierung von Begleitmassnahmen, sofern der Bund diese nicht selber wahrnimmt, beispielsweise für Kontaktstellen, Netzwerke oder spezifische Initiativen, die:*

- 1. Aktivitäten unterstützen, die mit diesem Gesetz gefördert werden, oder*
- 2. eine Vertretung der Anliegen der Schweiz im Bildungs- oder Jugendbereich auf internationaler Ebene ermöglichen.»*

#### Capoverso 2

SG propone di modificare la disposizione in modo da sostenere non solo la Casa svizzera nella CIUP, ma anche altre istituzioni formative, per esempio il *Wissenschaftskolleg zu*

Berlin, l'Istituto Svizzero di Roma, il *New Europe College* di Bucarest o il *Centre for Advanced Study* di Sofia. Sarebbe inoltre auspicabile un chiarimento dei rapporti con Swissnex. Anche TI osserva che oltre alla Casa svizzera ci possano in futuro essere altre iniziative simili che meritano il sostegno e propone di ampliare questo concetto nel modo seguente:

«[...] istituzioni/organizzazioni simili riconosciute dalla Confederazione [...]»

Secondo l'ODEC il sostegno finanziario di una singola istituzione non andrebbe iscritto nella legge indicando il nome di tale istituzione. Facendo riferimento al pari trattamento di tutte le istituzioni e organizzazioni, propone di eliminare il capoverso 2.

#### Capoverso 3

Il CSS ritiene che le istituzioni selezionate di cui al capoverso 1 lettere d ed e andrebbero definite insieme agli stakeholder (per es. le scuole universitarie) e che ciò andrebbe sancito dalla rispettiva ordinanza. Bisogna inoltre precisare che si tratta di definire le istituzioni del capoverso 1 lettere b, d, e ed f e non solo quelle delle lettere d ed e.

#### **4.6 Articolo 5 (Condizioni per la concessione dei sussidi)**

Secondo il PS le condizioni per la concessione dei sussidi vanno adeguate in base alle modifiche proposte alla definizione delle istituzioni e delle organizzazioni di cui all'articolo 3.

La FSAG propone di modificare l'articolo 5 nel modo seguente:

*«1 Die Beiträge gemäss Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben b, c und e können einer Institution oder Organisation im Bildungs- oder Jugendbereich auf deren Antrag gewährt werden, wenn die Aktivität, für die sie vorgesehen sind, folgende Voraussetzungen erfüllt:*

*[...]*

*b. Sie wird von einer Institution oder Organisation im Bildungs- oder Jugendbereich getragen, die Gewähr bietet, dass die Beiträge effizient eingesetzt werden und der administrative Aufwand gering gehalten wird.*

*[...]*

*3 Die Beiträge nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe f können Institutionen oder Organisationen im Bildungs- oder Jugendbereich auf deren Antrag gewährt werden, wenn die Begleitmassnahme, für die sie vorgesehen sind, die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstaben a und b sowie die folgenden Voraussetzungen erfüllt:*

*a. Sie entspricht einem ausgewiesenen Bedürfnis ~~des Bildungsraums der~~ Schweiz.*

*[...]*

*4 Der Bund kann Beiträge für Einzelpersonen im Sinne von Artikel 3 Buchstabe a ~~an~~ Institutionen und Organisationen im Bildungs- oder Jugendbereich ausrichten, die sie nach vom Bundesrat vorgegebenen Kriterien an die Empfängerinnen und Empfänger weiterleiten.*

*[...]»*

#### Capoverso 1

In relazione al capoverso 1, SIC Svizzera osserva che devono essere create condizioni adeguate per l'attuazione di programmi propri da parte delle istituzioni della formazione professionale superiore. L'obiettivo è che possano avere la possibilità di partecipare a un

programma di mobilità anche gli studenti che, per esempio, svolgono i corsi di preparazione per sostenere un esame federale.

L'USAM e hotelleriesuisse fanno notare che nei capoversi 1 e 3 mancano le condizioni in base alle quali le istituzioni e le organizzazioni devono comprovare un rapporto con la Svizzera. Questo rapporto è invece necessario e va di conseguenza inserita una formulazione che specifichi questo aspetto.

#### Capoverso 2

Per BE la formulazione riguardante la concessione dei sussidi è troppo restrittiva e non coerente. Chiede una formulazione meno restrittiva («überwiegend»).

L'USAM e hotelleriesuisse considerano poco chiara la formulazione «[...] che provengono dal sistema formativo svizzero [...]». Anche il rapporto esplicativo è poco chiaro, in particolare per quanto riguarda il concetto di «formazione terziaria» (delimitazione tra scuole universitarie e formazione professionale superiore) e l'eventuale requisito di aver svolto precedentemente studi in un indirizzo di studio rilevante per la borsa. L'ODEC propone di utilizzare nel commento l'espressione «sistema terziario» anziché «sistema universitario».

In base a quanto esposto in merito all'articolo 4 capoverso 1 lettera d, l'USIE propone di eliminare questo capoverso.

#### Capoverso 3

Per quanto riguarda la disposizione della lettera b, l'ODEC si chiede in che modo si possa provare che le misure di accompagnamento possono essere finanziate da sussidi federali e non da altre fonti. Fa notare che la disposizione attuale può potenzialmente sempre essere utilizzata come criterio di esclusione.

#### Capoverso 5

swissuniversities e il CSS osservano che la formulazione del capoverso 5 non è conciliabile con l'associazione a un programma internazionale ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera a perché in tal caso la Confederazione non può definire i corrispondenti parametri. Andrebbe specificato che questa disposizione si riferisce soltanto ai sussidi di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettere b–f (CSS).

### **4.7 Articolo 6 (Delega di compiti a un'agenzia nazionale)**

swissuniversities approva in generale le disposizioni sull'agenzia nazionale. BE, TG e VD, così come FSEA, accolgono con favore il fatto che i compiti dell'agenzia nazionale siano stati chiariti, specificati ed estesi a livello di legge. VD ritiene che l'agenzia nazionale possa in questo modo definire una strategia sostenibile per promuovere gli scambi in Europa e al di fuori dell'Europa.

Più parti approvano il fatto che i compiti dell'agenzia nazionale siano svincolati dall'associazione ai programmi di formazione europei (BE, SO, BL, PBD, UDC ed economiesuisse).

LU e AG approvano l'impiego di un'agenzia nazionale in particolare dal punto di vista del coordinamento nazionale. AG ritiene inoltre che la FPSM debba continuare a sostenere l'attuale agenzia nazionale Movetia.

Secondo l'USAM il riferimento alla mobilità nazionale all'articolo 6 capoverso 2 lettera a è corretto, ma troppo poco concreto per quanto riguarda la promozione effettivamente ad essa connessa e le spese. Nella legge va pertanto inserita una disposizione in merito. A sua volta hotelleriesuisse osserva che la mobilità nazionale non è l'oggetto della legge e che l'articolo 6 non chiarisce se i compiti dell'agenzia nazionale riguardino anche l'ambito nazionale. Un eventuale compito di coordinamento a livello nazionale dovrebbe essere menzionato esplicitamente.

economiesuisse, actionuni e FH Schweiz affermano che l'agenzia nazionale dovrebbe operare in maniera il più possibile efficiente (anche per quanto riguarda i costi) e con processi snelli. Secondo il CSS, a livello di legge va prevista una valutazione periodica dell'agenzia nazionale. Per NE bisogna fare in modo che l'agenzia nazionale disponga di sufficiente margine di manovra nello svolgimento dei suoi compiti. Le corrispondenti disposizioni a livello di ordinanza devono garantire flessibilità e reattività e le valutazioni a cui è sottoposta l'agenzia nazionale non devono ridurre le prestazioni. L'USAM sottolinea l'importanza delle conoscenze del sistema della formazione professionale da parte dell'agenzia nazionale nell'ambito della formazione professionale e chiede che i settori e le organizzazioni del mondo del lavoro siano coinvolti tempestivamente nell'attuazione.

Vari Cantoni suggeriscono o chiedono che il ruolo dei Cantoni e il partenariato tra Confederazione e Cantoni siano sanciti dalla legge nell'articolo 6 (FR, TI, VD, NE, JU). Nella legge andrebbe iscritto in particolare il ruolo dei Cantoni nella cogestione (TI, JU, NE) e nella designazione (NE, VD) dell'agenzia nazionale. Secondo NE vi è il rischio che i Cantoni non possano più partecipare alle decisioni politiche in questo ambito. AG chiede che la cooperazione tra Confederazione e Cantoni, in particolare nell'ambito della scuola dell'obbligo, sia maggiormente sottolineata nel commento.

Mentre BE approva la trasformazione dell'agenzia nazionale in un istituto di diritto pubblico, PPD ed economiesuisse chiedono di esaminare in maniera approfondita questo aspetto. Un simile passaggio andrebbe effettuato soltanto se è ragionevole; economiesuisse propone inoltre di verificare se sia possibile e opportuno pubblicare un bando pubblico per il mandato dell'agenzia nazionale.

La CDPE fa notare che dovrebbe necessariamente essere inclusa nel processo di trasformazione. Dal punto di vista dei Cantoni, la nuova forma organizzativa dell'agenzia nazionale deve inoltre essere adeguata a garantire a lungo termine gli scambi e la mobilità. La CDPE chiede che siano messi a disposizione i mezzi necessari e che il cofinanziamento dei Cantoni avvenga esclusivamente attraverso prestazioni proprie nel loro ambito di competenza. Va inoltre chiarita la posizione dei Cantoni, in particolare per quanto riguarda la definizione di eventuali obiettivi strategici dell'agenzia nazionale.

FR e AG si dichiarano contrari alla la modifica della forma giuridica dell'agenzia nazionale: altrimenti i Cantoni non sarebbero più coinvolti nella gestione o lo sarebbero in maniera insufficiente. Il coordinamento tra la Confederazione e i Cantoni nella gestione dell'agenzia nazionale va garantito secondo la strategia relativa agli scambi e alla mobilità. AG chiede di mantenere l'organizzazione attuale, basata sul diritto privato, dell'agenzia nazionale.

Il CSS propone di non utilizzare all'articolo 6 capoverso 2 lettera b il termine «capacità», che considera ambivalente, e di parlare invece di «risorse e processi».

La FSAG propone di riformulare l'articolo 6 capoverso 2 nel modo seguente:

*«2 Um als nationale Agentur bezeichnet werden zu können, muss die Institution oder Organisation die folgenden Voraussetzungen erfüllen:*

*a. Zu ihren Zwecken gehören die Förderung der internationalen Zusammenarbeit und der nationalen und internationalen Mobilität ~~in~~ im Bereich der Bildung und Jugend.*

*[...]*»

#### **4.8 Articolo 8 (Trattati internazionali)**

Vari Cantoni (OW, NW, GL, ZG, FR, AI, TG) e la CDPE esprimono una riserva: nella conclusione di trattati internazionali secondo gli articoli 8 e 13 (modifica di una corrispondente disposizione nella LFPr) i Cantoni devono essere sentiti preventivamente,

soprattutto se sono interessati aspetti che rientrano nella loro sfera di competenza. Questa consultazione deve essere citata nel commento.

#### **4.9 Articolo 9 (Vigilanza)**

SG suggerisce di integrare l'articolo 9 con un nuovo capoverso:

*«2: Der Bundesrat sorgt für eine regelmässige Überprüfung der Ergebnisse der Fördertätigkeit.»*

#### **4.10 Articolo 13 (Modifica di altri atti normativi)**

Riferendosi alla modifica dell'articolo 68 LFPr, VD invita il Consiglio federale a impegnarsi maggiormente nell'ambito del riconoscimento dei diplomi esteri per sostenere l'integrazione degli stranieri. Accoglie favorevolmente la competenza del Consiglio federale di concludere trattati internazionali ma è contrario alla restrizione dei criteri di riconoscimento da parte della Confederazione.